



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 371/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69540/C** del registro di

Segreteria, promosso con ricorso, depositato in data 30 aprile 2024.

Ad istanza di

A. V. (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS,

elettivamente domiciliata in via N. Gallo 2/E presso l'avv. Biagio Bruno

(BRNBGI73A31G273G - PEC avvocatobruno@pec.it) che la rappresenta e

difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio D'Asaro (C.F.

DSRNTN73H19G273B - PEC antoniodasaro@pec.it) per procura rilasciata

in separato foglio da intendere in calce al ricorso.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale

rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco Gramuglia

(PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco

Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A), ed elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore

Pietro Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2024, l'avv. Antonio D'Asaro

per la ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente proponeva ricorso per l'annullamento, previa sospensione, dei predetti atti:

- provvedimento 66491887368-2 adottato dalla Direzione Provinciale di Palermo il 23/10/2023 e notificato a mezzo posta il successivo 6/11/2023 con cui l'INPS ha disposto il recupero di € 20.470,38 tramite 20 trattenute mensili di pari importo decorrenti dal febbraio 2024 sulla pensione di reversibilità OMISSIS quale indebito maturato per superamento dei limiti di cumulabilità stabiliti nella tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- dei provvedimenti mai comunicati con cui è stata disposta l'ulteriore riduzione a regime della pensione di reversibilità sopra indicata per ulteriori € 2.642,00 mensili.

I.a. Parte ricorrente rappresentava di essere titolare di pensione diretta iscritta al numero OMISSIS e, dall'1/7/2016, di pensione indiretta n. OMISSIS quale vedova del dott. A. G., conferitale giusto provvedimento n. OMISSIS del 29/7/2016 adottato dalla Direzione Provinciale di Palermo dell'INPS. La difesa attorea evidenziava che ambedue i trattamenti avevano mantenuto nel corso degli anni la medesima consistenza.

L'istante riferiva che, senza alcun preavviso, con provvedimento 66491887368-2 del 23/10/2023, notificato a mezzo posta il 6/11/2023, la Direzione Provinciale di Palermo dell'INPS aveva disposto il recupero di

euro 20.470,38 (al netto delle ritenute) tramite 20 trattenute mensili di pari importo (euro 1.023,52) decorrenti da febbraio 2024 per asseriti indebiti oggettivi dovuti allo sfioramento per l'anno 2020 (*recte* 2021) dei limiti di cumulo stabiliti dalla Tabella F della L. 335/95 tra il trattamento indiretto e gli altri redditi della titolare, ivi indicati al lordo.

Inoltre, dal mese di gennaio 2024 il trattamento di reversibilità della ricorrente subiva un ulteriore abbattimento mensile di euro 2.642,75 non preceduto da alcuna comunicazione preliminare ma genericamente qualificato come "RIDUZIONE TAB. F L. 335/95" mentre dal mese di febbraio 2024 l'INPS applicava anche la ritenuta mensile di euro 1.023,52 di cui al provvedimento di recupero del 23/10/2023, cosa che comportava per la ricorrente un abbattimento complessivo del trattamento di reversibilità in godimento di ben euro 3.646,00 netti al mese.

In data 5 dicembre 2023 la ricorrente impugnava il provvedimento di recupero innanzi al Comitato di Vigilanza della Gestione dei Dipendenti Pubblici mentre in data 20 marzo 2024 chiedeva chiarimenti all'Istituto che riscontrava tale richiesta con PEC del 4 aprile 2024 comunicando che le due decurtazioni erano sostanzialmente riconducibili allo stesso motivo relativo al superamento dei limiti di cumulabilità della pensione ai superstiti con altri redditi posseduti dalla percipiente con riferimento ai redditi immobiliari del 2020 e ai redditi delle pensioni per il 2021.

I.b. Parte ricorrente lamentava l'illegittimità delle suddette decurtazioni deducendo di avere sempre puntualmente assolto all'onere di dichiarare tutti i propri redditi all'Agenzia delle entrate (ADE) cosa che escludeva la necessità di ulteriori comunicazioni all'INPS e qualificava il suo contegno in

termini di assoluta buona fede. Inoltre, la stessa evidenziava che i due trattamenti pensionistici in godimento, fin dalla loro coesistenza (dal 2016), non avevano subito variazioni rilevanti, come dimostrato dalla voce redditi da lavoro o assimilati presente nelle dichiarazioni dei redditi allegate.

Nello specifico, con riferimento al recupero di euro 20.470,38 disposto con nota del 23/10/2023 si richiamava il combinato disposto degli artt. 9 L. 428/1985, 5 del D.P.R. 429/1986 e 13, co. 2 della L. 412/1991 che impone all'Ente previdenziale di esercitare i poteri di verifica entro un anno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono le variazioni reddituali rilevanti ai fini dell'applicazione della Tab. F e la relativa giurisprudenza contabile.

La difesa attorea deduceva che nel caso in esame, trattandosi di redditi maturati/percepiti nel 2020 e dichiarati nel 2021, il recupero di euro 20.470,38 doveva essere disposto entro e non oltre il 2022 considerato che l'asserito sfioramento sarebbe dipeso dai redditi diversi da quelli da pensione per il 2020 pari a euro 14.956,00 per come dichiarati.

Sul punto si concludeva che al 6/11/2023, data di notifica alla ricorrente del suddetto provvedimento di recupero, i poteri di verifica dell'INPS erano già abbondantemente spirati cosa che implicherebbe l'annullamento del provvedimento n. 66491887368-2 del 23/10/2023 adottato dalla Direzione Provinciale di Palermo.

Sempre con riferimento allo stesso punto la ricorrente deduceva che l'intero procedimento di recupero avrebbe violato le norme sulla trasparenza amministrativa ex L. 241/90, al cui rispetto l'INPS è certamente tenuta.

Con riferimento alla decurtazione "a regime" dell'importo mensile di euro

2.642,00 la ricorrente deduceva la violazione delle disposizioni della L. 241/1990 per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e la violazione del principio della buona fede e della tutela del legittimo affidamento, evidenziando che il lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla concorrenza dei due trattamenti nella titolarità della ricorrente avrebbe ingenerato nella sig.ra A. un affidamento legittimo nella correttezza dell'operato dell'Ente previdenziale, in base al quale essa aveva anche organizzato a livello finanziario la propria vita ed i propri impegni. Tale affidamento proprio perché incolpevole e protrattosi per numerosi anni andava debitamente tutelato.

La difesa attorea rilevava che l'unico reddito che aveva modificato il quadro delle entrate della ricorrente per il 2020 era stato quello da fabbricati di euro 14.400 dichiarato all'ADE registrando la locazione con cedolare secca al 21% dei due immobili di via Tramontana n. 32 in Palermo (foglio 43 p.lla 682 sub. 27 e sub. 28). Veniva rappresentato che tali immobili erano stati, però, donati ai figli della sig.ra A. con atto in Notaio Rocca del 22/12/2023 e, quindi, i redditi che essi produrranno spetteranno ai donatari e modificheranno le entrate della ricorrente, cosa di cui l'INPS ne era stata portata formalmente a conoscenza tramite PEC del 12/1/2024.

La ricorrente prospettava che, facendo dei semplici calcoli matematici (redditi netti da pensione $1.200 \times 13 = 15.600$; reddito netto da fabbricati $14.400 - 21\% = 11.376$), emergerebbe in modo chiaro che la trattenuta netta da € 2.642,00 mensili superava di gran lunga tutti gli altri redditi annui della sig.ra A. ($€ 2.642 \times 13 = 34.346$), contrastando, quindi, con i parametri di ragionevolezza dettati dalla Consulta nella decisione n. 162/2022 che

sarebbero violati dalla Tabella F in quanto essa opera per scaglioni reddituali tramite una percentuale fissa (25%, 40%, 50%) non tenendo in considerazione l'ammontare dei redditi in più rispetto al limite minimo di ciascun scaglione.

Secondo la difesa attorea la fattispecie della sig.ra A. ricadrebbe nell'ipotesi tacciata di incostituzionalità dalla Consulta con la suddetta sentenza per cui l'abbattimento da euro 2.642,00 mensili doveva essere annullato con ogni conseguente statuizione o, nella peggiore delle ipotesi, riportato nell'alveo di parametri ragionevoli.

I.c. Nel ricorso era contenuta una domanda di sospensione delle suddette trattenute ritenendo la sussistenza del *fumus boni iuris* sulla base delle argomentazioni sopra riportare e del *periculum in mora*.

Riguardo al primo requisito, la difesa attorea deduceva che l'operato dell'INPS aveva violato norme chiare ed incondizionate, più volte interpretate dal Giudice delle pensioni sia per quanto riguarda il termine di revisione dei redditi, sia per quanto riguarda il triennio oltre il quale l'affidamento del pensionato prevale sull'operato dell'amministrazione; inoltre, nel caso in esame il cumulo delle due trattenute (redditi 2020 e tabella F a regime) violerebbe quanto affermato dalla Corte costituzionale con la recente decisione n. 162/2022.

Riguardo al requisito del *periculum in mora*, si deduceva che improvvisamente con un quadro normativo invariato e con due trattamenti che avevano mantenuto invariata la propria consistenza per 18 (quello diretto) e 7 (quello di reversibilità) anni, la sig.ra A. si trovava ad incassare mensilmente una pensione indiretta netta pari ad euro 2.500,00 circa per il

concorso delle due trattenute in contestazione.

Tale situazione determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio quanto mai grave ed immotivato, che modifica radicalmente le prospettive di serenità economica su cui la stessa aveva fatto affidamento per ben sette anni e su cui dovrebbe poter contare anche per l'avvenire, durante la vecchiaia ed il suo meritato riposo.

Sul punto si concludeva che, anche in base al bilanciamento degli interessi delle parti, erano sussistenti i presupposti per sospendere *in toto* l'efficacia dei provvedimenti di recupero e di riduzione della pensione oggetto del presente giudizio.

I.d. Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- in via preliminare, sospendere con ogni conseguente statuizione il provvedimento di recupero 66491887368-2 adottato dalla Direzione Provinciale di Palermo il 23/10/2023 relativo ai redditi 2020 e quello mai comunicato con cui l'INPS ha disposto la riduzione a regime del trattamento di reversibilità di € 2.642,00 mensili;
- nel merito, annullare tali atti, in tutto o in subordine solo in parte, per i motivi sopra dedotti o per quelli ritenuti sussistenti;
- condannare per l'effetto l'INPS a restituire le somme recuperate/trattenute con gli interessi e la rivalutazione nei limiti di cumulabilità dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.

II. Con decreto del 10 maggio 2024 veniva fissata l'udienza camerale del 3 luglio 2024 per la discussione dell'istanza cautelare.

In data 13 maggio 2024 parte ricorrente depositava le prove di avvenuta

notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale e del ricorso introduttivo.

III. Con memoria depositata in data 24 giugno 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di dichiarare la ripetibilità dell'indebito di cui è causa e la legittimità della rideterminazione del pensionistico di reversibilità, rigettando il ricorso.

L'Istituto rappresentava che la sig.ra A. V. era titolare di due pensioni, entrambe gestite da INPS, una diretta (iscr. OMISSIS), e una di reversibilità (iscr. OMISSIS) decorrente dall'01.7.2016 e che la stessa percepiva redditi ulteriori superiori alla soglia minima per cui le era stato applicato correttamente l'abbattimento di cui alla tabella F allegata alla L. 335/1995.

La difesa della resistente faceva presente che la ricorrente, nel periodo d'imposta del 2020, aveva percepito un reddito complessivo da beni immobili così suddiviso: euro 556,00 quale reddito di terreni o fabbricati diversi dalla prima abitazione ed euro 14.400,00 quale reddito fondiario soggetto a cedolare secca, per un totale di euro 14.956,00 come rinvenibile dalla consultazione della "piattaforma fiscale", nella parte in cui si visualizzano le dichiarazioni dei redditi elaborate da Agenzia delle entrate e trasmesse all'INPS, al fine di apportare i dovuti correttivi sulle pensioni erogate, stante la previsione dell'art. 1 co. 41 della L. 335/1995 sull'applicazione di abbattimenti a quelle prestazioni (tra cui la pensione ai superstiti) che cumulano con redditi propri. A tali redditi bisogna aggiungere l'importo della pensione diretta relativo all'anno 2021 di euro 22.734,00.

L'Istituto rilevava che l'accertamento del superamento dei limiti di cumulabilità in un tempo successivo alla percezione della pensione di

reversibilità può determinare, quindi, l'insorgere di un indebito e la necessità di un recupero da parte dell'Istituto previdenziale con l'applicazione non della disciplina dell'art. 206 d.P.R. 1094/1973 sull'indebito pensionistico scaturente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva ma quella dell'art. 9 della L. legge n. 428/1985 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale, cosa che determinerebbe l'irrilevanza della tutela dell'affidamento non trattandosi di una modifica del trattamento pensionistico provvisorio ma di variazione di quello definitivo soggetto a un adeguamento periodico.

L'INPS concordava sull'esistenza di un termine annuale per la ripetibilità incondizionata del suddetto indebito, che corrisponde al termine di un anno, previsto dalle suddette disposizioni normative e da quella dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991, venendo anche in rilievo l'art. 15, co. 1, D.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009 sull'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di mettere a disposizione dell'INPS le informazioni sui redditi presenti nella sua banca dati e dall'art. 35, co. 10-bis, D.l. 207/2008 conv. in L. 14/2009 secondo il quale i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.

Nel caso della sig.ra A. l'accertamento per i redditi 2020 e 2021 era avvenuta entro la fine del 2023, laddove i redditi considerati per l'anno 2020 sono da ricondurre al patrimonio immobiliare.

Con riferimento alla domanda cautelare l'Istituto evidenziava che le suesposte argomentazioni deponevano per l'insussistenza del *fumus boni iuris* rispetto alla richiesta misura cautelare sospensiva delle trattenute in corso.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si evidenziava che parte attrice aveva dedotto che "la sig.ra A. si trova ad incassare mensilmente una pensione indiretta netta pari ad € 2.500,00 circa per il concorso delle due trattenute in contestazione" senza indicare fattori specifici di danno grave (situazione debitoria, mutui, ecc.) evidenziando che il trattamento indicato costituente solo parte del reddito della ricorrente è ben superiore al minimo INPS e le trattenute erano effettuate nei limiti di legge.

IV. All'esito dell'udienza camerale del 3 luglio 2024 con ord. 100/2024 veniva rigettata per l'assenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, fissando l'udienza di merito per il 20 novembre 2024 e disponendo di:

- onerare parte ricorrente di produrre l'attestazione della data di presentazione all'Amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi per il 2020 (Modello 730/2021);
- di onerare l'INPS di produrre una relazione tecnica sulle modalità di computo dell'indebito sui ratei pensionistici 2021 e delle riduzioni a regime per il 2024 con particolare riferito al rispetto della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1 co. 41, quarto periodo della l. 335/1995 e di quella statuita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162/2022.

V. In data 17 ottobre 2024 parte ricorrente depositava la ricevuta telematica del 25/6/2021 di presentazione della dichiarazione Mod.730/2021, relativa ai

redditi del 2020, evidenziando che essa attestava il puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi per l'anno di imposta 2020 a cui si riferiva il recupero oggetto di giudizio.

In data 18 ottobre 2024 parte ricorrente depositava una memoria difensiva in cui insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Con riferimento al recupero di € 20.000 circa disposto con provvedimento espresso dall'INPS nel 2023 in relazione ai redditi percepiti nel 2020 la difesa attorea deduceva che la documentazione versata in atti attestava in modo non controvertibile che la sig.ra A. aveva puntualmente denunciato le proprie entrate, entro i termini previsti dalla normativa tributaria per l'esecuzione degli adempimenti annuali, essendo il modello 730/2021 - Redditi 2020 trasmesso all'ADE a giugno del 2021 per cui l'eventuale recupero di quanto percepito in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Tabella F avrebbe dovuto aver luogo entro e non oltre il 31/12/2022, richiamando giurisprudenza conforme di questa Sezione.

Con riferimento alla ulteriore riduzione "a regime" del trattamento indiretto con una trattenuta mensile di circa € 2600 se ne deduceva l'illegittimità in quanto essa era superiore su base annuale a tutti gli altri redditi con cui si cumula la pensione indiretta (nel caso in esame il trattamento diretto, e fino allo scorso anno, il reddito di € 14.000 derivante dalla locazione degli immobili oggetto di donazione ai figli della ricorrente), per cui per la ricorrente sarebbe stato meglio non avere avuto altri redditi rispetto alla pensione di reversibilità e ciò si porrebbe in contrasto con la decisione n. 162/2022 della Corte costituzionale, azzerando l'ultrattività del legame di solidarietà familiare a detrimento del superstite, con conseguenze tali da

rendere preferibile una situazione di immobilismo produttivo. A tal proposito si chiedeva l'annullamento della trattenuta "a regime" da € 2.640 mensile in quanto in contrasto con il principio di ragionevolezza della suddetta pronuncia costituzionale. Si aggiungeva che tale trattenuta "a regime" non era stata formalizzata in alcun provvedimento notificato alla ricorrente anche se i suoi effetti coincidono *in toto* con quelli di una rideterminazione *in pejus* anche se non era stata preceduta da alcuna comunicazione preliminare in violazione delle norme sulla trasparenza amministrativa.

VI. Con memoria depositata in data 30 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS per la fase di merito chiedendo di dichiarare l'indebito ripetibile e di ritenere e dichiarare la legittimità della rideterminazione del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento della sig.ra A.

L'Istituto, dopo avere ripercorso i fatti di causa, articolava difese che in parte erano sovrapponibili agli argomenti dedotti nella memoria del 24 giugno 2024 per la fase cautelare.

Aggiungeva, con riferimento ai termini di recupero delle prestazioni indebite, che l'art. 21 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269) ha previsto che "Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023".

Richiamava, poi, l'art. 2 del decreto legge fiscale 145/2023 convertito con

modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 il quale ha previsto che “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”.

Con riferimento alla corretta applicazione del limite di abbattimento consentito dalla clausola di salvaguardia contenuta nello stesso art. 1 co 41 della l. 335/95 nonché dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2022, l’Istituto rappresentava quanto segue.

“La ricorrente, a fronte di una pensione annua lorda di reversibilità di € 97.356,43 nel 2021 aveva subito una decurtazione complessiva € 3.537,48 come sarebbe provato dai singoli cedolini di pensione, che riportano un abbattimento di € 294,79 mensili. Poiché la stessa nell’anno di riferimento ha percepito redditi propri pari ad € 37.690,00 (sommando l’importo di pensione diretta più i redditi diversi da pensione), ne consegue che la riduzione corretta ai sensi dell’art. 1 comma 41 legge 335/95 è del 50%.

Applicando il limite di abbattimento per cui la decurtazione non può essere superiore al totale dei redditi personali posseduti, il centro nazionale di calcolo ha applicato la tabella F nella misura massima consentita, e cioè € 37.690,00. L’importo netto di euro 20.470,40 è quello partecipato, per il recupero del quale, è stata disposta una ritenuta mensile per 20 mesi di € 1.0236,52. La lavorazione è stata effettuata a Novembre 2023, efficace sulla rata di Febbraio 2024”.

L'Istituto, quindi, deduceva che il debito netto quantificato di € 20.470,40 sarebbe congruo rispetto sia al disposto *ex art. 1 comma 41* della legge 335/95, atteso che viene applicata la riduzione del 50% prevista per il 2021, sia rispetto alla suddetta sentenza della Consulta.

L'INPS aggiungeva che sull'attuale cedolino di pensione di novembre 2024, la ricorrente scontava una riduzione a regime *ex tabella F* pari ad una decurtazione mensile di € 2.642,75 che sarebbe in linea con la sentenza della Consulta, poiché l'abbattimento di € 37.690,00, per tredici mensilità, si ottiene una riduzione di € 2.899,23, per cui la riduzione operata di euro 2.642,75 sarebbe legittima.

VII. All'udienza del 20 novembre 2024 le parti si riportavano agli atti e chiedevano che la causa fosse decisa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio riguarda un *petitum* complesso avente ad oggetto le seguenti due domande:

a) il diritto alla irripetibilità dell'indebito pensionistico netto di euro 20.470,38 accertato dall'INPS sul trattamento di reversibilità n. OMISSIS percepito dalla ricorrente nell'anno 2021 derivante dalla errata percezione dei relativi ratei pensionistici non ridotti percentualmente a causa del superamento dei limiti di cumulabilità, ai sensi dell'art. 1, co. 41, legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'allegata Tabella F., con gli altri redditi della percipiente (redditi di pensione 2020 per euro 22.734,00 e redditi diversi 2021 per euro 14.956,00 per un importo complessivo di euro 37.690,00); per

tale indebito la ricorrente è stata destinatario di un provvedimento di recupero del 23 ottobre 2023 (notificato il 6 novembre 2023) in cui è previsto un recupero a decorrere dalla rata di febbraio 2024 in n. 20 rate mensili ciascuna di euro 1.023,52.

b) l'illegittimità della riduzione mensile di euro 2.642,75 applicata dall'INPS sul trattamento di reversibilità erogato dal mese di gennaio 2024 per l'adeguamento dell'importo della pensione di reversibilità al superamento del limite di cumulabilità comportante una riduzione del 50% per come accertato nel 2023 rispetto ai ratei percepiti nel 2021.

2. In via preliminare, con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di ripetizione dell'indebito del 23 ottobre 2023 e di quello asseritamente non formalizzato relativo alle trattenute mensili di euro 2.642,75 applicate da gennaio 2024, si osserva che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori dal momento che si instaura con ricorso, non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio-rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, tant'è che il combinato disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., nel disciplinare il contenuto del ricorso pensionistico, prevede che lo stesso debba contenere, a pena di

inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni, mentre non richiede che si indichino i "motivi specifici" dell'impugnazione come, invece, prescritto, per il processo innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, dall'art. 40, lett. d, del c.p.a. approvato con D.lgs. 104/2010 (cfr., *ex multis*, C. conti, Sez. giur. Liguria, sentt. 117/2020 e 94/2020).

La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* per cui nell'odierno giudizio non viene in rilievo la necessità di alcuna tutela caducatoria dei provvedimenti contestati.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni che vengono di seguito esposte in modo analitico con riferimento a ciascuna delle due suddette domande.

2.1. Con riferimento alla prima domanda, la prospettazione di parte ricorrente si basa sull'asserita tardività, con cui l'Istituto previdenziale avrebbe accertato e comunicato il suddetto indebito in violazione dei termini ordinari *ex art. 13, co. 2 della L. 412/1991* entro cui deve avvenire la verifica reddituale e l'eventuale recupero di quanto pagato in eccedenza, e sulla buona fede della ricorrente. L'INPS ha avversato tale prospettazione invocando la disciplina speciale di cui dall'art. 21 del d.l. 144/2022 conv. con mod. dalla L. n. 175/2022 che ha prorogato al 31.12.2023 il termine per l'avvio del recupero dell'indebito sul periodo d'imposta 2020 nonché il

termine per le verifiche dei redditi del 2019 e all'art. 2 del d.l. 145/2023

convertito con modificazioni in L. n. 191/2023 che ha prorogato al

31.12.2024 il termine per l'avvio del recupero dell'indebito sul periodo

d'imposta 2021 nonché il termine per le verifiche dei redditi del 2020.

2.1.1. Nella fattispecie in giudizio viene in rilievo la disposizione dell'art. 1,

co. 41, della L. 335/1995 e dell'allegata Tab F che con decorrenza dal 17

agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge stessa) ha introdotto anche

per le pensioni pubbliche i limiti alla cumulabilità del trattamento di

reversibilità con altri redditi percepiti dal beneficiario, già previsti per i

lavoratori iscritti all'AGO, a meno che non sussistano specifiche condizioni

caratterizzanti l'intero nucleo familiare (quali figli di minore età, studenti

ovvero inabili).

Nel caso di superamento di tali limiti è prevista una riduzione dell'assegno

pensionistico entro il 75%, il 60% ed il 50% della misura ordinaria

(riduzione del 25%, del 40% e del 50%), a seconda che gli altri redditi siano

superiori, rispettivamente, a tre, quattro o cinque volte il trattamento

pensionistico minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'accertamento del superamento di suddetti limiti di cumulabilità in un

tempo successivo alla percezione della pensione di reversibilità può

determinare, quindi, l'insorgere di un indebito e della relativa azione di

recupero da parte dell'Istituto previdenziale.

In materia di indebito previdenziale scaturente dal superamento dei suddetti

limiti di cumulabilità la giurisprudenza nomofilattica delle SS.RR. di questa

Corte (cfr. sent. n. 4/2008) ha affermato che alla suddetta fattispecie non si

applica la disciplina dell'art. 206 d.P.R. 1094/1973 sull'indebito

pensionistico scaturente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento

pensionistico già liquidato in via definitiva ma quella dell'art. 9 della legge

n. 428/1985 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 concernenti “le variazioni nei

pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di

carattere generale” quale deve essere considerato l'art. 1, co. 41 L. n.

335/1995. Ciò determina la necessità per l'Amministrazione previdenziale di

svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale con

cadenza periodica e senza che ciò comporti l'adozione di un provvedimento

formale di modifica del provvedimento definitivo del trattamento di

reversibilità in godimento, diversamente da come prospettato dalla difesa

della ricorrente.

Nel trattamento di reversibilità, quindi, si determina periodicamente

“l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un

valore percentuale ... che di per sé non altera i termini essenziali di

referimento del rapporto obbligatorio fissati ai sensi del citato art. 88 del

d.P.R. n° 1092 del 1973, e che a sua volta non preclude successivi e

parimenti non “formalizzati” mutamenti (*in peius* ovvero *in melius*) qualora

nelle consecutive annualità si verificano e siano accertate modifiche nella

composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità

reddituale del beneficiario rilevanti” (cfr. C. conti, SS..RR., n. 4/2008, p. 15).

Le SS.RR., quindi, posta la sostanziale diversità tra “recuperi disposti in sede

di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva (materia nella

quale la gestione procedimentale è devoluta all'esclusiva attività della pubblica

amministrazione, con rilevanza dell'affidamento qualificato del pensionato nella

predeterminata e ragionevole durata del procedimento) e quelli conseguenti al

superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, co. 41, della legge 335 del 1995 - tabella F (materia nella quale il beneficiario -inserito *ex lege* nella procedura liquidativa- concorre funzionalmente alla corretta applicazione del dettato normativo)" e l'applicazione della disciplina normativa di cui agli artt. 9 L. 428/1985 e 5 d.P.R. 429/1986, hanno affermato i seguenti ulteriori principi di diritto.

L'esistenza di un termine annuale per la ripetibilità incondizionata del suddetto indebito, che corrisponde al termine di un anno, previsto da quest'ultime disposizioni normative e da quella dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991, per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine. Oltre tale termine, si conclude *ex lege* il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza.

L'obbligo del beneficiario di comunicare qualunque variazione possa comportare la cessazione o la variazione del pagamento, per cui il mancato adempimento dell'obbligo comporta la ripetibilità delle somme in quanto tale inadempimento non può creare alcun legittimo affidamento del percettore rispetto alla correttezza del trattamento corrisposto e non può comportare alcuna tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito.

Oltre il suddetto termine annuale in cui scade il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata il recupero dell'eventuale indebito "*resta condizionato dalla valutazione della*

sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario” che

trattandosi di questione di merito, varranno al riguardo gli apprezzamenti del

giudice nei singoli casi concreti anche con riferimento al coordinamento di

tale obbligo di comunicazione in capo al beneficiario con le disposizioni

normative che prevedono la disponibilità di dati dell’anagrafe tributaria ai

fini previdenziali.

Su tale punto viene in rilievo l’art. 15, co. 1, D.l. 78/2009 conv. in L.

102/2009 secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2010 ...

l’Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che

detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni

previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute

a fornire all’INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in

via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi ... le

predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,

relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche

o assistenziali residenti in Italia” e l’art. 35, co. 10-bis, D.l. 207/2008 conv.

in L. 14/2009 secondo cui “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti

di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di

prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non

comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione

reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare

la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la

prestazione”.

In conseguenza delle suddette disposizioni normative l’INPS, nell’ambito

delle procedure basate sulle comunicazioni del modello RED per la verifica

generalizzata dei redditi relativi all'anno 2009 degli aventi diritto alle prestazioni collegate al reddito, ha fornito l'indicazione che "se la situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali componenti il suo nucleo familiare) è integralmente dichiarata al Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'Inps in quanto l'Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle entrate" (cfr. INPS, Messaggio 8954 del 26/03/2010).

Inoltre, a seguito della suddetta novella normativa del 2009, successiva al pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. di questa Corte con sent. n. 4/2008, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha affermato che il titolare del trattamento di reversibilità assolve il suo obbligo verso l'INPS di comunicazione delle variazioni reddituali, con la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Puglia, 237 e 217 del 2022; Sez. giur. Lombardia, 54/2022; Sez. giur. Piemonte, 8/2022; Sez. giur. Abruzzo, n. 274/2021; Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 337/2022, 910/2021 e 454/2020; Sez. giur. Liguria, n. 82/2019; Sez. giur. Marche, n. 6/2019) e che *"trascorso il termine annuale entro il quale l'Istituto previdenziale può effettuare la revisione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito, sul pensionato che abbia assolto tempestivamente all'obbligo di inoltrare all'amministrazione finanziaria la relativa dichiarazione, non grava ulteriore onere di comunicazione e, pertanto, trascorso detto arco temporale, deve poter riporre legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla correttezza dell'importo pensionistico percepito"* (cfr. C. conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sentt. n. 196/A e n. 142/A del 2022 con richiamo anche di Sez. II App., sentt. n.

258 e n. 61 del 2022).

Inoltre, la Corte suprema, pronunciandosi su una fattispecie di indebito per superamento dei limiti reddituali maturato su un trattamento di invalidità al quale si applica la disposizione dell'art. 13 L. 412/1991 ha affermato che *“Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 18551/2017).

Tale disciplina ordinaria sui termini entro cui avviare la verifica dei redditi e il recupero dell'eventuale indebito è stata nel tempo oggetto di diverse proroghe in considerazione del fatto che l'art. 16, co. 8, lettera a) del D.L. 5/2012 conv. con modificazioni dalla L. 35/2012 ha disposto l'introduzione del comma 2-bis all'art. 13 della L. 412/1991 secondo cui *“Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica).*

A tale previsione generale della facoltà di proroga motivata del termine di recupero di cui all'art. 13, co. 2 della L. 412/1991 si sono susseguite nel

tempo delle ulteriori proroghe *ex lege* per gli indebiti pensionistici accertati con riferimento a specifici anni d'imposta.

In particolare, l'art. 11, co. 5 del D.l. 183/2020 conv. con mod. dalla L. 21/2021, con riferimento agli indebiti pensionistici relativi alla sola gestione previdenziale privata per il periodo d'imposta 2018 ha prorogato il relativo termine di recupero al 31.12.2021

Successivamente, come rilevato dall'INPS, l'art. 21 del d.l. 144/2022 conv. con mod. dalla L. n. 175/2022 ha prorogato al 31.12.2023 il termine per l'avvio del recupero dell'indebito sul periodo d'imposta 2020 nonché il termine per le verifiche dei redditi del 2019 senza alcuna distinzione di gestione previdenziale e l'art. 2 del d.l. 145/2023 convertito con modificazioni in L. n. 191/2023 ha prorogato al 31.12.2024 il termine per l'avvio del recupero dell'indebito sul periodo d'imposta 2021 nonché il termine per le verifiche dei redditi del 2020.

Entrambe le previsioni costituiscono una deroga alla norma di cui all'art. 13 co. 2 della L. n. 412/1991.

2.1.2. Applicando i suddetti principi e la richiamata disciplina ordinaria e derogatoria alla odierna fattispecie si osserva quanto segue.

L'indebito oggetto di causa contestato dall'INPS alla ricorrente è stato calcolato da quest'ultimo sulla base dei dati estrapolati dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente in modo tempestivo [cfr. modello 730 2021 (Anno di imposta 2020) presentato dalla sig.ra A. in data 25.06.2021] e messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dal casellario pensioni INPS che hanno permesso di accertare, per il 2021 il superamento del limite di reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD con il

conseguenziale abbattimento percentuale del 50% del trattamento di reversibilità spettante.

Tali dati vengono compendiate nella seguente tabella 1, dove sono riportati per l'anno di indebito contestato il limite reddituale minimo aggiornato periodicamente al ricorrere del quale è previsto l'abbattimento del 50% del trattamento di reversibilità e gli altri redditi al lordo presi a riferimento per il calcolo del suddetto limite, considerato che per il reddito derivante da pensioni si considera l'anno di riferimento (t) mentre per gli altri redditi si considera l'anno precedente (t-1).

Come emerge chiaramente dalla suddetta tabella il superamento del suddetto limite di reddito cumulabile è stato determinato dai redditi diversi da pensioni il cui importo del 2020, derivante in modo prevalente dalla locazione di alcuni immobili all'epoca dei fatti di proprietà della ricorrente come dedotto nel ricorso, in locazione, nel periodo 2017-2019.

Tab. 1 - Indebito pensionistico della sig.ra A.V. (valori in euro)

	2021
Limite reddito per riduzione 50%	33.512,70
Redditi da pensione t (2021)	22.734,00
Altri redditi non da pensione t-1 (2020)	14.956,00
Tot. Redditi cumulati	37.690,00

Sulla base della disciplina ordinaria di cui all'art. 13 co. 2 della L. n. 412/1991, per l'indebito 2021, l'Istituto con riferimento ai redditi diversi dalla pensione avrebbe dovuto verificare entro l'anno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi per il 2020 (presentata il 25.06.2021) e, quindi, entro il 2022 tali redditi e poi, entro l'anno successivo

(e, quindi, entro il 2023) procedere al recupero di quanto pagato in eccedenza.

A ciò si aggiunga che l'art. 2 del d.l. 145/2023 convertito con modificazioni in L. n. 191/2023 ha prorogato al 31.12.2024 il termine per l'avvio del recupero dell'indebito sul periodo d'imposta 2021.

Alla luce di quanto detto emerge che il provvedimento di contestazione dell'indebito oggetto della presente controversia appare tempestivo essendo stato notificato dall'INPS nel pieno rispetto dei predetti termini per cui la relativa domanda di irripetibilità va rigettata.

2.2. Con riferimento alla seconda domanda avente ad oggetto l'illegittimità della decurtazione mensile di euro 2.642,75 applicata dall'INPS dal gennaio 2024 sul trattamento di reversibilità in godimento a seguito di adeguamento di tale trattamento al nuovo livello dei redditi in cumulo accertato per il 2021 e alla conseguente percentuale di decurtazione, la quale secondo il ricorrente violerebbe i limiti individuati dalla sentenza n. 162/2022 della Corte costituzionale, si osserva quanto segue.

Quest'ultima sentenza del Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

Secondo la Corte costituzionale la suddetta disposizione normativa non è

rispettosa dei criteri di ragionevolezza “nella parte in cui consente all’istituto previdenziale di applicare decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell’anno di riferimento. Risulta alterato, in tal modo, il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l’ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell’istituto della reversibilità. Il legame familiare che univa il de cuius al titolare del trattamento di reversibilità, anziché favorire quest’ultimo – mediante il riconoscimento di una posta aggiuntiva rispetto ai redditi che egli produca – finisce infatti paradossalmente per nuocergli, sottraendogli non solo l’ammontare corrispondente alla totalità dei redditi aggiuntivi prodotti, ma anche una parte dello stesso trattamento di reversibilità” (Corte cost, sent. n. 162/2022, punto 3, par. 5).

Ciò posto il ricorrente ha prospettato che l’Istituto con la suddetta trattenuta non avrebbe rispettando il nuovo limite derivante dalla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi in quando, sommando i redditi netti da pensione diretta pari a euro 15.600 con i redditi netti diversi da pensione pari a euro 11.376 si avrebbe importo totale di redditi netti pari a euro 26.976 da cumulare con la pensione di reversibilità che sarebbe inferiore alla riduzione a regime applicate dall’INPS per tutto il 2024 pari a un asserito importo netto di euro 34.355,75 (euro 2.642,75 x 13) è inferiore ai redditi.

L’Istituto ha contestato tale prospettazione evidenziando che la riduzione annua a regime di euro 34.355,75 è inferiore alla somma dei redditi lordi di riferimento pari a euro 37.690,00 per cui sarebbe rispetto il limite di

concorrenza delle trattenute aggiunto dalla Corte costituzionale all'art., co.

41, della legge n. 335/1995 con la richiamata sentenza n. 162/2022.

La diversità di prospettazioni fra il ricorrente e l'amministrazione resistente consiste nel fatto che, ai fini del cumulo dei redditi con la pensione di reversibilità, il primo computa l'importo al netto mentre la seconda li computa lordo.

Questo Giudice ritiene che l'operato dell'INPS sia corretto perché l'importo dei redditi da cumulare con il trattamento di reversibilità, in assenza di diversa previsione normativa, è da computare al lordo delle ritenute fiscali, come ha fatto l'Istituto previdenziale, sia ai fini dell'individuazione degli eventuali importi da recuperare per i ratei pensionistici già erogati, su cui poi detrarre le ritenute fiscali già applicate ai sensi dall'art. 150, co. 1, del D.L. n. 34/2020 conv. con mod. in L. 77/2020, sia per individuare le riduzioni a regime sulla base delle risultanze aggiornate delle verifiche dei redditi.

Tale computo dei redditi al lordo delle ritenute fiscali, d'altronde, è espressione di un principio generale in materia di trattamenti di reversibilità, i quale sono calcolati come percentuale della pensione diretta lorda del familiare deceduto a cui applicare le ulteriori riduzioni derivanti dal cumulo dei redditi che a tal fine sono considerati al loro dell'imposizione fiscale.

D'altronde, come emerge dal cedolino del mese di novembre 2024 del ricorrente allegato alla memoria di costituzione dell'INPS del 30 ottobre 2024, la trattenuta mensile di cui si controverte "riduce l'imponibile fiscale" sui cui applicare l'IRPEF da cui se ne ricava che essa è una riduzione lorda della base imponibile del rateo pensionistico di quel mese di riferimento ai fini dell'applicazione del tributo che per coerenza sistematica non può che

essere confrontato con i redditi lordi ai fini della verifica del rispetto del limite di cui si controverte.

Inoltre, ai fini della suddetta riduzione applicata nel 2024 non viene il rilievo quanto prospettato dalla ricorrente sul fatto di avere donato nel dicembre del 2023 gli immobili fonte dei redditi che hanno contribuito al raggiungimento del limite massimo di cumulabilità e di avere notiziato l'Istituto di tale fatto nuovo con PEC del 12 gennaio 2024, in quanto tale circostanza assume in rilievo per la determinazione del trattamento di reversibilità per gli anni successivi al 2024.

Conseguentemente la trattenuta mensile di euro 2.642,75 appare rispettare il limite di concorrenza con l'importo dei redditi di riferimento da cumulare con la pensione di reversibilità come statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022, per cui la relativa domanda deve essere rigettata.

3. Alla luce delle superiori considerazioni entrambe le due domande attoree articolate nell'atto introduttivo del giudizio risultano infondate per cui il ricorso va rigettato.

4. In considerazione dell'assoluta novità delle questioni oggetto di giudizio, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 12 dicembre 2024

Pubblicata il 16 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.V. c.f. OMISSIS

